

CAMERA DEI DEPUTATI N. 964

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Presentato l'8 marzo 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Il Protocollo prevede un'integrazione all'articolo 11 dell'Accordo, riferita al caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio).

La disposizione introdotta prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra l'Italia e l'Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Viene precisato ulteriormente che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il

suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

Tale modifica era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di Commissione mista tenutasi a Jerevan il 21 e il 22 ottobre 2015, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci (in particolare italiani) che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati.

La modifica è volta a dotare il veicolo trainato stesso di un'autonoma autorizzazione per la circolazione nel territorio dell'altra Parte contraente, al fine di consentire agli operatori del trasporto che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari di scegliere in modo più conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

Un'ulteriore modificazione all'articolo 25 dell'Accordo ha carattere meramente formale ed è volta ad aggiornare le denominazioni delle autorità competenti delle due Parti.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Dall'attuazione del Protocollo non derivano oneri finanziari a carico dell'Italia.

La sola modifica introdotta dall'emendamento consiste in un'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo del 1999 e prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Il Protocollo, pertanto, non comporta, rispetto alla situazione di vigenza dell'Accordo attuale, alcun incremento delle attività connesse da parte delle competenti autorità e, di conseguenza, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Manotto



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione. L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di governo in materia di sviluppo del trasporto aereo e via terra.

Esso emenda l'Accordo del 1999 prevedendo che sia possibile tecnicamente usare, nel caso di complessi veicolari stradali, una autorizzazione al trasporto internazionale delle merci su strada fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. La sottoscrizione di Accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'U.E. costituisce infatti il necessario presupposto per l'instaurazione e lo sviluppo di relazioni in tema di trasporti tra tali Stati e l'Italia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si allinea ad altri accordi stipulati dall'Italia con Paesi extracomunitari, tutti finalizzati al progressivo ed equilibrato sviluppo del trasporto aereo e su strada in un quadro di cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un Trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

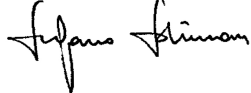
Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 28/12/2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO EMENDATIVO
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E DI
MERCÌ, FIRMATO IL 7 AGOSTO 1999

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati "Parti Contraenti"

con l'intenzione di facilitare, regolare e aumentare l'efficienza del trasporto stradale internazionale di passeggeri e di merci trasportate o in transito attraverso il territorio dei loro Stati,

hanno concordato le seguenti modifiche all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Yerevan il 7 agosto 1999 (di seguito denominato Accordo):

Articolo 1

Aggiungere un nuovo quarto comma 4) all'articolo 11 dell'Accordo così formulato:

"4. In caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) è possibile usare l'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sulla autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata".

Articolo 2

Sostituire il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo con il seguente:

"2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dell'attuazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica Italiana:

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per il Governo della Repubblica di Armenia:

il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche."



Articolo 3

Il presente Protocollo e l'Accordo verranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali di entrambe le Parti Contraenti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile, con gli obblighi assunti nel quadro delle organizzazioni internazionali di cui le Parti Contraenti sono membri e, per la Parte italiana, con quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 4

Questo Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo ed entra in vigore dal primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Fatto a Serevan il 31 luglio 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in inglese.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Armenia



PROTOCOL AMENDING
THE AGREEMENT ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, SIGNED ON 7 AUGUST 1999

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

intending to facilitate, regulate and increase the efficiency of international road transportation of passengers and goods carried out or transited through the respective territories of their States,

have agreed to modify the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia on the International Road Transport of Passengers and Goods done at Yerevan on 7 August 1999 (hereinafter referred to as the Agreement) as follows:

Article 1

To add a new-paragraph 4 in Article 11 of the Agreement as follows:

“4. In case of a freight transport done by a combination of two vehicles (truck hauling a trailer or road tractor hauling a semi-trailer) it is possible to use the authorization also for only one of the two vehicles composing the combination (for the motorized vehicle or for the hauled vehicle) under condition that all vehicles involved are registered in the territory of one of the Contracting Parties. In the return trip it is possible to substitute the trailer (or semitrailer) by indicating its plate number on the authorization next to the plate number of the trailer (or semi-trailer) used in the outgoing trip”.

Article 2

To replace the paragraph 2 of Article 25 as follows:

“2. The relevant Authority of the Contracting Parties for the implementation of this Agreement is:

for the Government of the Italian Republic - *the Ministry of Infrastructures and Transport*,



For the Government of the Republic of Armenia - *the Ministry of Transport, Communication and Information Technologies*

Article 3

Both this Protocol and the Agreement shall be applied in full compliance with the national laws and regulations of both Contracting Parties, as well as in conformity with applicable international law, with the obligations in the framework of international organizations of which the Contracting Parties are members and, as for the Italian Party, with those ensuing from its membership of the European Union.

Article 4

This Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall enter into force from the first day that follows the day of receipt of the latest notification through which the Contracting Parties will officially communicate each other the fulfillment of the internal procedures necessary for its entry into force.

Done at Yerevan on July 31st 2018, in two originals, each in the Italian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the text in English shall prevail.



For the Government of the
Italian Republic



For the Government of the
Republic of Armenia



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0027770